# REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/91 DELLA COMMISSIONE

## del 30 maggio 1991

## che fissa, per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991, il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 (4); che per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo il prezzo minimo è fissato al 130 % e, rispettivamente, al 105 % dei prezzi medi di ritiro vigenti in questi due Stati membri nella stessa campagna; che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991 dal regolamento (CEE) n. 1355/91 del Consiglio (5) e ridotti dal regolamento (CEE) n. 1441/91 della Commissione (6); che è pertanto necessario fissare, per il mese di giugno 1991, il prezzo minimo in base a questi importi, fatti salvi eventuali adeguamenti riconducibili alle decisioni ulteriori che saranno eventualmente adottate dal Consiglio per la campagna considerata;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che è opportuno definire le disposizioni da applicarsi quando la trasformazione di prodotti raccolti in Spagna o in Portogallo avvenga in un altro Stato membro, dato che per questi due Stati membri sono stati fissati importi differenziati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

*(in ECU/100 kg netti)*

| Spagna | Portogallo | Altri Sati membri |
|---|---|---|
| 12,31 | 10,13 | 13,82 |

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

*Articolo 2*

Per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

*(in ECU/100 kg netti)*

| Spagna | Portogallo | Altri Stati membri |
|---|---|---|
| 6,29 | 4,11 | 7,8 |

*Articolo 3*

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili sono quelli in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è stato raccolto.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.
(5) GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 4.
(6) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*